

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Morte del convenuto dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima della costituzione, sentenza, impugnazione, termini: equiparazione dell'erede al contumace

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'[art. 161 c.p.c., comma 1](#), la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, in conformità alla regola generale stabilita dall'[art. 327 c.p.c., comma 1](#), di un anno (ora sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza, a meno che i suoi eredi, nell'impugnarla, non allegghino specificamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del secondo comma dello stesso [art. 327 c.p.c.](#), dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione. Tale equiparazione comporta, con l'applicazione analogica dell'[art. 327 c.p.c., comma 2](#), che gli eredi debbano allegare specificamente la mancata conoscenza del processo, fornendone la prova, anche sulla base di elementi presuntivi in relazione alle circostanze del caso.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.3.2017, n. 7221

...omissis...

Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

"Con un primo atto di citazione notificato il 21.7.2009 l'avvxxxxx conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano, xxxxx, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 39.593,13 per compensi professionali. Tra la notifica di un secondo atto di citazione (in rinnovazione del precedente, privo dell'avvertimento circa le decadenze di, cui all'art. 38 c.p.c.), avvenuta il 24.9.2009, e l'udienza di prima comparizione, fissata per il giorno 15.1.2010, il convenuto, prima di potersi costituire, decedeva in data 22.10.2009. Quindi, nella contumacia di lui, il Tribunale con sentenza n. 226 pubblicata il 14.7.2010 accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza gli eredi di xxxxxxxx, proponevano appello con citazione notificata il 20.5.2011. La Corte d'appello di Napoli Rilevata la tardività del gravame, perchè proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, nuovo testo, ed escluse in concreto le condizioni di applicabilità del comma 2 del medesimo articolo, con sentenza n. 775 pubblicata il 12.2.2015, dichiarava inammissibile l'impugnazione.

Avverso quest'ultima xxxxxx

Due i motivi d'impugnazione.

Il primo espone la violazione o falsa applicazione dell'art. 292 c.p.c. e art. 327 c.p.c., comma 2, assumendo che la notifica del secondo atto di citazione, effettuata a mani di xxxxx, sarebbe inesistente ed affetta da falsità ideologica, perchè quest'ultimo non era convivente con il padre. Pertanto, sostiene la parte ricorrente, l'appello tardivo doveva ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 327 cpv. c.p.c., avendo gli eredi xxxxxxxxxx appreso del giudizio solo il 29.4.2011, allorchè fu notificato loro un atto di precetto.

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza di primo grado, in base agli artt. 101, 102, 298, 299, 302, 303, 304, 305 e 307 c.p.c., perchè emessa in assenza di una corretta instaurazione del contraddittorio e in violazione dell'art. 299 c.p.c., che avrebbe imposto l'interruzione del processo. Con l'ulteriore conseguenza che quest'ultimo, non essendo stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi, si sarebbe estinto.

Il primo motivo è infondato.

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1, la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 327 c.p.c., comma 1, di un anno (ora sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza, a meno che i suoi eredi, nell'impugnarla, non allegghino specificamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del secondo comma dello stesso art. 327 c.p.c., dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione. Tale equiparazione comporta, con l'applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., comma 2, che gli eredi debbano allegare specificamente la mancata

conoscenza del processo, fornendone la prova, anche sulla base di elementi presuntivi in relazione alle circostanze del caso (Cass. n. 13506/07).

Nella specie, la semplice proposizione della querela di falso non costituisce essa stessa prova della falsità ideologica della relata di notifica del 24.9.2009, nè produce effetti immediati al di fuori del caso di cui all'art. 225 cpv. c.p.c.. Pertanto, detta querela, non essendo dato di conoscerne l'esito, di per sè sola non dimostra alcunchè.

Nè tanto meno essa ipotizza la qualificazione di detta notifica in termini di inesistenza piuttosto che di nullità, chè anzi, la consegna dell'atto a familiare non convivente col destinatario, escludendo comunque la prima ipotesi della predetta alternativa (in tal caso la notifica è addirittura valida, con la precisazione contenuta in Cass. nn. 127/00, 73/97, 10248/92 e 8655/87), ripropone intatto a carico dell'appellante l'onere probatorio imposto dell'art. 327 c.p.c., comma 2.

Da ultimo, ma non per ultimo, Cass. S.U. n. 14916/16 chiarisce che inesistente è solo la notifica omessa (cioè materialmente non compiuta) o effettuata da soggetto non qualificato a compierla.

La reiezione del primo motivo assorbe l'esame della seconda censura (la quale per di più sarebbe inammissibile, avendo ad oggetto una questione - l'interruzione del giudizio di primo grado e l'estinzione del processo - rimasta ovviamente assorbita nella pronuncia d'inammissibilità dell'appello).

Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all'art. 375 c.p.c., n. 5".

La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la memoria ex art. 380-bis c.p.c., presentata da parte ricorrente non apporta elementi di novità idonei a indurre una soluzione diversa.

Pertanto, il ricorso va respinto.

Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, a carico della parte ricorrente.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis